

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI,
LOPS, SCIVOLETTO e TRIPODI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1987

Provvedimenti straordinari a favore delle aziende olivicole delle
regioni in cui opera il regolamento CEE n. 1654/86 del
Consiglio, colpite dalle gelate del 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Il regolamento CEE n. 1654/86 del Consiglio, che istituisce una azione comune volta alla ricostituzione e alla riconversione degli oliveti danneggiati dal gelo nel 1985 in alcune regioni della Comunità, è entrato nella fase di concreta operatività.

Le regioni Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Campania in esso previste quali beneficiarie della «azione comune» hanno ormai da tempo elaborato e trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento stesso, i relativi «programmi speciali».

Il regolamento in questione, a differenza della legislazione italiana (legge n. 590 del 1981 e legge n. 198 del 1985), prevede anche all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), la concessione di un

aiuto complementare alle aziende agricole che realizzino il reimpianto, la ricostituzione o la conversione degli oliveti danneggiati, nella misura di 2.000 ECU per ettaro per quanto riguarda le colture annuali e di 4.000 ECU per ettaro per quanto riguarda le colture pluriennali comprese le misure di imboschimento.

Qualora, invece, il numero degli olivi estirpati per ogni azienda sia inferiore a 50 per ettaro, l'aiuto complementare è ridotto in misura corrispondente.

La concessione dell'aiuto complementare in questione, peraltro indispensabile al fine di compensare il mancato reddito, introduce però una disparità di trattamento che, ove non venisse colmata, rappresenterebbe una palese ingiustizia verso le imprese che, essendo state

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ammesse al finanziamento sulla base dell'articolo 4 della legge n. 198 del 1985, non rientrano nei benefici del regolamento CEE n. 1654/86.

In considerazione di quanto esposto, proponiamo con questo disegno di legge, composto di soli due articoli, che pensiamo possa

incontrare il favore unanime del Parlamento, di ovviare alle ingiustificate disparità che verrebbero a determinarsi, nelle stesse regioni, fra aziende agricole che realizzano gli stessi tipi di interventi conseguenti agli stessi tipi di danni subiti dal medesimo evento calamitoso del gennaio 1985.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle aziende agricole che hanno beneficiato delle provvidenze previste dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, per la ricostituzione degli oliveti danneggiati dal gelo del gennaio 1985, è concesso un aiuto complementare nelle misure, con i limiti e per il periodo previsti dal regolamento CEE n. 1654/86 del Consiglio.

2. Le aziende agricole di cui al comma 1 devono:

a) ricadere nelle zone delimitate dai programmi regionali di attuazione del regolamento CEE n. 1654/86 del Consiglio;

b) aver subito danni non inferiori al 10 per cento dei loro olivi.

Art. 2.

1. Per l'erogazione dell'aiuto complementare di cui all'articolo 1 è stanziata per il quinquennio 1988-1992 la somma di lire 200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 40 miliardi annue.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 200 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

3. Il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.